**DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87**

**Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.**

**(18G00112)**

**(GU n.161 del 13-7-2018)**

**Vigente al: 14-7-2018**

Capo I  
Misure per il contrasto al precariato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di attivare con

immediatezza misure a tutela della dignita' dei lavoratori e delle

imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di

crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi

sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a

salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni

fiscali per professionisti e imprese;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre

strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure

ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche

sociali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina

del contratto di lavoro a tempo determinato

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un

termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo'

avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro

mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria

attivita', ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non

programmabili, dell'attivita' ordinaria.»;

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e'

sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore

a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di

effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve

essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque

giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto

contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui

al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello

stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine

complessivo eccede i dodici mesi.»;

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:

«01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle

condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere

prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo

in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I

contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2, possono essere

rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui

all'articolo 19, comma 1.»;

2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e'

sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e'

sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e'

sostituita dalla seguente: «quinta»;

c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di

lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle

proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di

cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati

dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le

disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

Art. 2

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di

assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra

somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al

capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e

24.».

Art. 3

Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione

contratto a tempo determinato

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,

n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a

ventiquattro mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non

inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'».

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28

giugno 2012, n. 92, e' aumentato di 0,5 punti percentuali in

occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche

in somministrazione.

Art. 4

Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti

giurisdizionali in tema di diplomati magistrali

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico

2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse

degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che

comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o

indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del

presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i

docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro

l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato

numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui

all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120

giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento

giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca.

Capo II  
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Art. 5

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le

imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che

abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione

di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio,

decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica

interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati

non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati

aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data

di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza,

l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di

articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto

dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa

pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a

quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli

derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,

operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un

aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi

specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,

decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica

interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito

incentivato in favore di unita' produttiva situata al di fuori

dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,

dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico

Eeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa

o del completamento dell'investimento agevolato.

3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo

di cui ai commi 1 e 2, nonche' per la restituzione dei benefici

fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da

ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a

disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di

propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto

della decadenza e', comunque, maggiorato di un tasso di interesse

pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di

erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti

percentuali.

4. Per i benefici gia' concessi o banditi, nonche' per gli

investimenti agevolati gia' avviati, anteriormente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione

della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa,

nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da

Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi

del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo,

all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le

disponibilita' della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il

trasferimento di attivita' economica o di una sua parte dal sito

produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa

beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia

rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile.

Art. 6

Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio

nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la

valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili

a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli

addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal

beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento

dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione

di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio

e' disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello

occupazionale ed e' comunque totale in caso di riduzione superiore al

50 per cento.

2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 5, commi 3 e 5.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici

concessi o banditi, nonche' agli investimenti agevolati avviati,

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o

delocalizzazione degli investimenti

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili

siano destinati a strutture produttive situate nel territorio

nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del

costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a

strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla

stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui

al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento

del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la

cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti

agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di

ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi

d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli

investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi

sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche

in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Art. 8

Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di

acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli

investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo

3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si

considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in

licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d),

del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con

imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti

al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,

controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice

civile inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le

persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o

diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai

sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22

dicembre 1986, n. 917.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la

disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche

in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi

d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel

corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma

l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto

corrispondente ai costi gia' attributi in precedenza all'impresa

italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e

sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti

della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per

l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali,

assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati

direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita' di

ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III  
Misure per il contrasto alla ludopatia

Art. 9

Divieto di pubblicita' giochi e scommesse

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un

piu' efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre

2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche

indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro,

comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni

sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o

radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in

genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di

cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di

eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a

tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale,

comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del

nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai

sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di

cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di

cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi

sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza

delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del

committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di

destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o

attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata

nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della

pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro

50.000.

3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione

delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24

novembre 1981, n. 689.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di

cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura

ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.

689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio

statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del

Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto

al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di

entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla

loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente

alla medesima data di entrata in vigore.

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui

all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,

rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento

dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018

e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio

2019.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per

l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si

provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma

6.

Capo IV  
Misure in materia di semplificazione fiscale

Art. 10

Disposizioni in materia di redditometro

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»

sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei

consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione

induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e

alla propensione al risparmio dei contribuenti».

2. E' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223

del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al

31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati

e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti

previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31

dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia' notificati

e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate.

Art. 11

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e

ricevute

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo

21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al

terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28

febbraio 2019.

2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono

aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre

ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo

semestre,».

Art. 12

Split payment

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il

seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si

applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai

commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a

ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta

a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le

quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di

euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di

euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di

euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione

di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per 5 milioni di

euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero

dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019,

l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e

l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1

milione di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante

corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi

dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante

corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per

l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota

parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

Capo V  
Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 13

Societa' sportive dilettantistiche

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi

353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo

3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del

comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche' delle societa' sportive

dilettantistiche lucrative» sono soppresse.

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e'

soppresso.

4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni

sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche

senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le

societa' e associazioni sportive»;

b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le

seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di

societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e

associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle

seguenti: « a disposizione di societa' e associazioni sportive

dilettantistiche».

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento

al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un

fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive

dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno

2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro

nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3

milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno

2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette

risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le

maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di

cui ai commi 1 e 3.

Art. 14

Copertura finanziaria

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4,5 milioni per l'anno

2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro

per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5

milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno

2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di

euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3

milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2

milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno

2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di

euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in

69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per

l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni

di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in

72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del

presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni

di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di

69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per

l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni

di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di

71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di

euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro

per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle

maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni

di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a

120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per

l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni

di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a

126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per

l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028,

mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli

1, 2 e 3.

3. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza

pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al

monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui

agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero

dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre

di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali

iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31

dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per

l'attuazione del presente decreto.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 12 luglio 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo

economico e del lavoro e delle

politiche sociali

Bussetti, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Tria, Ministro dell'economia e delle

finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede